



ACCORDO ATTUATIVO TRA

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza, con sede in Cosenza, Corso B. Telesio n. 5, Codice Fiscale n. 80004490787 (nel seguito denominato anche "Ordine") legalmente rappresentato dal Presidente p.t., Dr. Costantino Gigliotti

E

La PROSERVICE S.p.A., con sede in Roma, Via Palestro n. 75, Codice Fiscale n. 17494191004, (nel seguito denominata anche "Società") legalmente rappresentata dall'Amministratore unico, Dr. Mario Giaccone,

E

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con sede in Roma, Via Palestro n. 75, Codice Fiscale n. 00640930582 (nel seguito denominata anche "Federazione" o "FOFI") legalmente rappresentata dal Presidente p.t., Dr. Andrea Mandelli

PREMESSE

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il regolamento della Commissione Europea, *Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation)*;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante "*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*";

VISTO, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, soprarichiamato, ai sensi del quale la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) è un ente pubblico non economico che ha il compito istituzionale di rappresentare a livello nazionale, europeo e internazionale la professione del Farmacista e di indirizzare, coordinare e supportare amministrativamente l'attività degli Ordini dei Farmacisti provinciali;

RILEVATO che gli Ordini territoriali sono riuniti nella Federazione, che assume la rappresentanza esponentiale della professione presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali (art. 7, comma 1, d.lgs. C.p.S. 233/1946);



CONSIDERATO che tra i compiti della Federazione vi è quello di assicurare supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché di organizzare e gestire una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente (art. 7, comma 2, d.lgs. C.p.S. 233/1946);

RILEVATO che il supporto amministrativo che la Federazione è tenuta a garantire agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, non comprende il supporto operativo proprio delle società di servizi;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (d'ora in poi Testo Unico), il quale prevede, tra l'altro, la possibilità per le «*amministrazioni pubbliche*» di costituire società a totale partecipazione pubblica, alle condizioni e con le modalità previste nel decreto stesso;

CONSIDERATO che la Federazione, in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, ha costituito il 31 gennaio 2024 la PROSERVICE S.p.A., quale società in house, interamente partecipata dalla Federazione e sottoposta al «controllo analogo» della stessa, giusta atto repertorio n. 16423, raccolta n. 11594 registrato a Roma il 2 febbraio 2024 al n. 3400 serie 1/T;

RITENUTO che la costituzione di PROSERVICE S.p.A. ha, in particolare, l'obiettivo di implementare l'attività a sostegno e a supporto degli Ordini provinciali e degli Uffici Federali, internalizzando l'attività di assistenza e il supporto all'attività amministrativa, direttamente o indirettamente, collegate alle attività informatiche, dotandosi delle opportune professionalità e metodologie di gestione, al fine di prevenire, in ottica di economicità e anche di sviluppo tecnologico, alla realizzazione di una rete unitaria (Federazione - PROSERVICE - Ordini - Uffici), basata sulla reingegnerizzazione e sulla razionalizzazione dei processi;

RILEVATO che, come previsto dall'atto costitutivo della PROSERVICE S.p.A., la stessa è tenuta a realizzare almeno l'ottanta per cento del fatturato per (i) l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, e (ii) lo svolgimento di funzioni degli Ordini dei Farmacisti affidate tramite la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (art. 16 del Testo Unico soprarichiamato);

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. C.p.S. 233/1946 sopra richiamato, la Federazione ha realizzato una piattaforma tecnologica di sua esclusiva proprietà - app WEB - fortemente innovativa, in grado di garantire la



connessione e l'interoperabilità tra i sistemi informatici e di software di supporto alle attività istituzionali e amministrative, proprie e degli Ordini territoriali;

CONSIDERATO che nell'ambito della già menzionata piattaforma è stata prevista la funzionalità aggiuntiva che assicura gli adempimenti in materia di privacy per la gestione automatizzata dei consensi e la predisposizione del registro dei trattamenti (ad eccezione dell'attività del DPO);

CONSIDERATA, pertanto, la necessità dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza di mantenere e aggiornare tale funzionalità ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

TENUTO CONTO dell'obbligo gravante sull'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza di designare il *Responsabile della Protezione dei Dati* (RPD) – *Data Protection Officer* (DPO) (art. 37, paragrafo 1, lett a, del Regolamento UE 2016/679);

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza dell'Ordine di mettere a disposizione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott. Sante Pirillo, consigliere dell'Ordine nominato con delibera, un supporto nell'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile all'Ordine (d.lgs. 33/2013 e legge 190/2012);

CONSIDERATA, altresì, la necessità dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza di acquisire servizi, anche informatici, a carattere organizzativo e gestionale ovvero dei servizi amministrativi e di segreteria necessari e utili all'attività degli Uffici degli Ordini, per lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali nonché di supporto agli Organi dell'Ordine per lo svolgimento delle attività istituzionali e di eventuali altre aggiuntive, principalmente a favore dei farmacisti nella qualità di propri iscritti;

VISTO l'*Accordo Quadro* stipulato, in data 15 febbraio 2024, tra la Federazione e la PROSERVICE che disciplina i rapporti convenzionali per il prossimo triennio, tenendo conto dell'esigenza funzionale di declinare le modalità di erogazione del supporto tecnico-specialistico e strumentale richiesto alla PROSERVICE, con particolare riferimento alla governance procedurale, amministrativa e finanziaria nonché all'ambito e alle caratteristiche del controllo tecnico, gestionale e finanziario da parte della Federazione nei confronti della Società, in relazione al quadro normativo di cui ai sopracitati d.lgs. n. 36/2023 e n. 175/2016;

RITENUTO che l'Accordo Quadro sottoscritto in data 15 febbraio 2024, tra la Federazione e la PROSERVICE, costituisce la cornice all'interno della quale disciplinare a loro volta gli Accordi attuativi che verranno sottoscritti dalla stessa Federazione e dalle altre Federazioni nazionali delle professioni, nonché dai rispettivi Ordini territoriali;



TENUTO CONTO che la PROSERVICE S.p.A. per sua natura è tenuta a svolgere funzioni degli Ordini dei Farmacisti, tramite la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, fatturando i costi dalla stessa sostenuti direttamente agli Ordini;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO l’art. 7, comma 2, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato;

CONSIDERATO che, ai sensi del disposto normativo sopracitato, per ciascun affidamento è prevista l’adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento che individui puntualmente contenuti e finalità in merito agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;

VISTA la deliberazione del consiglio dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Cosenza, con la quale è stata affidata alla PROSERVICE S.P.A., il servizio di manutenzione e di aggiornamento del modulo di gestione automatica dei consensi, il servizio “Responsabile della protezione dei dati personale” – DPO (Data Protection Officer) e il servizio di supporto all’assolvimento degli obblighi di anticorruzione e trasparenza a favore dell’RPTC;

CONSIDERATA la necessità di stipulare il presente Accordo al fine di soddisfare la necessità dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza.

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente Accordo ha per oggetto l'erogazione a favore dell'Ordine dei servizi di seguito indicati, nonché la relativa regolamentazione ed i profili economici:

- a) servizio di manutenzione e di aggiornamento GDPR ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- b) servizio legato all'assunzione del ruolo di *Responsabile della Protezione dei Dati* (RPD) – *Data Protection Officer* (DPO);
- c) servizio di supporto all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e anticorruzione (d.lgs. n. 33/2013 e legge 190/2012);

2. La Società, inoltre, metterà a disposizione dell'Ordine un'assistenza oraria legata a servizi extra e non ordinari.

Articolo 3 (Modalità organizzative)

1. La Società effettuerà il servizio tecnico-specialistico richiesto dall'Ordine attraverso modalità organizzative ed operative stabilite autonomamente dalla stessa Società, che assume il potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività richieste e il potere direttivo sulle risorse umane impiegate, garantendo il risultato del servizio fornito.

Articolo 4 (Durata e decorrenza dell'Accordo)

1. Il presente Accordo attuativa ha durata due anni e coincide con gli anni finanziari 2024 e 2025.

Articolo 5 (Corrispettivo)

1. Per l'erogazione dei servizi tecnico-specialistici richiesti, di cui all'articolo 2, l'Ordine verserà alla Società un corrispettivo oltre l'IVA prevista per legge, quantificato come di seguito riportato:

(a) **euro 2.900**, per il servizio di manutenzione e di aggiornamento GDPR, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nonché il servizio di supporto all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e anticorruzione (d.lgs. n. 33/2013 e legge 190/2012);



(b) **euro 50** per ogni ora di assistenza legata a servizi extra e non ordinari - legati ad attività operative erogate direttamente dalla Società - richiesti dall'Ordine, da corrispondere solo a effettivo consumo.

2. Le parti convengono espressamente che, in considerazione della circostanza che gli Ordini territoriali sono riuniti nella Federazione ai sensi all'articolo 7 del decreto legislativo CPS n. 233 del 1946, per quanto attiene alla fatturazione elettronica del corrispettivo di cui al comma 1, la Società fatturerà direttamente all'Ordine, rientrando il relativo fatturato nel limite di cui all'articolo 16, comma 3, del Testo Unico sulle società pubbliche.

3. A tal proposito la Società, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ii, comunica all'Ordine gli estremi del conto corrente dedicato (IBAN IT37K0321103200052406776710), impegnandosi a comunicare il soggetto autorizzato ad operarvi, ed entro 7 giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al già menzionato conto e ai soggetti autorizzati ad operarvi.

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Ordine, quale titolare autonomo del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti o in qualsiasi altro modo trattati nell'ambito dell'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo attuativo, assume ogni relativo obbligo e responsabilità in base a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e da ogni altra disposizione applicabile in materia di tutela dei dati personali.

2. L'Ordine, quale titolare del trattamento, autorizza la Società al trattamento dei dati personali necessari all'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo attuativo ed al compimento degli atti conseguenti.

3. Laddove l'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo attuativo dovesse comportare il trattamento di dati personali per conto del titolare, la Società assumerà il ruolo di responsabile esterno del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. A tale scopo le parti si impegnano a sottoscrivere apposito atto di nomina, nel quale saranno elencate le tipologie dei dati personali trattati nell'ambito dell'utilizzo dei servizi oggetto del presente Accordo attuativo le finalità e la durata del trattamento.



Articolo 7
(Referenti dell'Accordo)

1. Il Referente dell'Ordine per il presente Accordo attuativo è il Presidente dell'Ordine o suo delegato.
2. Il Referente della PROSERVICE S.p.A. per il presente Accordo attuativo è l'Amministratore Unico Dr. Mario Giaccone o suo delegato.
3. Il Referente per la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani per il presente Accordo attuativo è la Dirigente Dott.ssa Miriam Lanza o un delegato all'uopo individuato.

Firmata digitalmente dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Cosenza
Dr. Costantino Gigliotti

Firmata digitalmente dall'Amministratore unico della PROSERVICE S.p.A.
Dr. Mario Giaccone

Firmata digitalmente dal Presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Dr. Andrea Mandelli